Codice A1814B
D.D. 5 febbraio 2025, n. 209
R.D. 523/1904 - P.I. 1586 - Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per interventi di riordino idraulico Fiume Bormida di Spigno nel tratto in corrispondenza del ponte romanico di San Rocco nel Comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: Comune di Spigno Monferrato (AL).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 209/A1814B/2025 DEL 05/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1586 – Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per interventi di riordino idraulico Fiume Bormida di Spigno nel tratto in corrispondenza del ponte romanico di San Rocco nel Comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: Comune di Spigno Monferrato (AL).

Il Comune di Spigno Monferrato, con sede in Piazza Garibaldi n.18 – 15018 Spigno Monferrato (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 1839 del 25.09.2024 (acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 44631) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto "*Interventi di riordino idraulico fiume Bormida di Spigno nel tratto in corrispondenza del ponte romanico di San Rocco"*, CUP B31J24000530005, finanziato con un contributo di importo pari a 14.000,00 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell'ambito del *"Bando piccoli comuni – cantieri per l'ambiente e il territorio 2022"*.

Questo settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 45084 del 27.09.2024, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato Fiume Bormida di Spigno, identificato come torrente Bormida di Spigno al n. 127 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, si ritiene necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo P.E.C. dal Comune di Spigno Monferrato, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, datati Luglio 2024, sottoscritti con firma digitale dall'Ing. Francesco Ciardiello, con studio tecnico in Acqui Terme (AL), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-1788 e dal Dott. Giovanni Marco Bosetti, con studio tecnico in Acqui Terme (AL), iscritto all'Ordine dei Geologi del Piemonte al n. A-262 e

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. B-29, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il Comune di Spigno Monferrato ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 39/2024 del 06.08.2024.

A seguito del significativo evento di piena del Fiume Bormida di Spigno del giorno 27.10.2024, sono stati effettuati nei giorni 30.10.2024 e 25.11.2024 sopralluoghi congiunti sul sito di intervento da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale, Ufficio di Alessandria, con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale durante i quali si è riscontrata una modifica dello stato dei luoghi e con nota prot. n. 60297 del 17.11.2024 è stata richiesta una revisione delle scelte progettuali per tenere conto delle mutate priorità di intervento.

Il Comune di Spigno Monferrato con nota prot. n. 168 del 23.01.2025 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 3065 del 24.01.2025) ha trasmesso il progetto esecutivo rimodulato come da richiesta prot. n. 60297 del 17.12.2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 01/2025 del 21.01.2025.

Il progetto prevede la manutenzione dell’asta e il ripristino dell’officiosità idraulica del fiume Bormida di Spigno in corrispondenza dei settori di alveo che interessano le prime due arcate del Ponte di San Rocco, in prossimità della sponda sinistra, dove, a seguito dell’evento di piena del 27.10.2024, si sono venute a creare situazioni di potenziale criticità determinate dalla formazione di accumuli di detrito, in immediata prossimità del limite di monte del ponte oltre che immediatamente a valle e a monte della sua spalla sinistra, e di asportazione dei terreni ospitanti le pile in alveo del ponte e le relative difese idrauliche oltre che estese incisioni di fondo in immediata prossimità del suo limite di valle.

In sintesi verranno realizzati i seguenti interventi:

- Intervento 1: ripristino e regolarizzazione locale di settori di sponda e alveo (Settore A e Settore B nella Tav. 1) con rimozione di isolotti e barre di accumulo e utilizzo del materiale litoide movimentato per compensazioni e regolarizzazioni delle incisioni in alveo che si sono formate in corrispondenza del Settore C.

- Intervento 2: ripristino e regolarizzazione locale delle erosioni di fondo in alveo con compensazione tra sterri e riporti tra settori d’alveo adiacenti e ripristino del ricoprimento con materiale detritico alluvionale delle opere idrauliche di difesa in massi ciclopici, in origine, subalvee.

- Intervento 3: prevede in destra ed in sinistra idrografica del Fiume Bormida di Spigno, immediatamente a monte ed a valle idraulica del Ponte di San Rocco, l’attuazione di lavori funzionali al taglio selettivo ed all’abbattimento di soggetti arborei instabilizzati a seguito dell’evento alluvionale del 27.10.2024 oltre che alla rimozione di tronchi e soggetti arborei già “a terra” e degli accumuli di vegetazione trasportata nel corso dell’evento di piena e ad oggi rilasciati in alveo e sponda.

Dato atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell’Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione ne pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla

loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato e con ogni evidenza progettuale, i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui agli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare alcun atto concessorio intendendosi, quest'ultimo, implicitamente reso ai sensi del disposto di cui all'art. 26 comma 2 del già richiamato Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto, a seguito dei sopralluoghi esperiti in data 30.10.2024 e 25.11.2024 e dell'esame della documentazione progettuale trasmessa con nota prot. n. 168 del 23.01.2025, che l'intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida di Spigno con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione

del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4" così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. 37 bis e 38);
- la Legge Regionale n. 17 del 12/08/2013, Tabella A, punto n);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Spigno Monferrato ad eseguire l'intervento di manutenzione dell'asta e il ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Bormida di Spigno sia in corrispondenza delle arcate del Ponte di San Rocco, sia immediatamente a valle e a monte del medesimo, oltre che in corrispondenza delle adiacenti aree ripariali e golenali mediante taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva e ripristino delle sezioni di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 168 del 23.01.2025 e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:

• all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);

• nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.

3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);

4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;

5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo

e l’eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

7. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde mentre quello costituente rifiuto, previa caratterizzazione, dovrà essere conferito in discarica;

8. l’asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell’appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;

9. non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d’acqua;

10. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;

11. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;

13. è vietato l’accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d’acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);

14. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

15. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua;

16. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d’intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto

autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

17. il Comune di Spigno Monferrato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* la data di inizio e di fine lavori, per consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute, corredata da documentazione fotografica raffigurante i lavori eseguiti;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

    Il Comune di Spigno Monferrato prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. e dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'officiosità idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28/12/2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa